

ASPETTI DELLA POLITICA CULTURALE DI COSTANTINO

DANIELE VITTORIO PIACENTE¹

Keywords: Constantine – culture – teaching.

Abstract: *The new institutional rule wanted by the Emperor Constantine called a direct intervention in public education. With the establishment of the new capital, Constantinople, there are schools and universities, as well as a public library, poles of attraction of the ducts of the time looking for sinecures and honors from the Emperor. Constantine in fact reward with important exemptions from munera professors and doctors, together with their closest relatives, in order to facilitate their professional duties.*

Summariu: *Il nuovo assetto istituzionale voluto dall'imperatore Costantino richiedeva un intervento diretto e deciso nell'istruzione pubblica. Con l'istituzione della nuova capitale, Costantinopoli, sorgono scuola e università, oltre che una biblioteca pubblica, poli di attrazione dei dotti del tempo in cerca di prebende e onori da parte dell'imperatore. Costantino infatti gratifica con importanti esenzioni dai munera professori e medici, unitamente ai loro più stretti congiunti, al fine di facilitare l'adempimento dei loro doveri professionali.*

Rezumat: *Noul demers instituțional dorit de împăratul Constantin reclama o intervenție directă și fermă în procesul de instrucție publică. O dată cu stabilirea capitalei la Constantinopol, apar școli, universități, o bibliotecă publică ca poli de atracție a învățaților vremii care căutau beneficii din partea împăratului. Într-adevăr, Constantin a răsplătit deopotrivă profesori și doctori, precum și rudele acestora prin importante scutiri de la diverse îndatoriri pentru a se putea ocupa de propriile chestiuni profesionale.*

La riforma dell'assetto politico dell'amministrazione imperiale, iniziata con Diocleziano, si consolidò definitivamente sotto Costantino con la fondazione di una seconda capitale in Oriente, Costantinopoli. La complessa macchina burocratica che ne derivava richiedeva un intervento più diretto del governo nell'istruzione pubblica, indirizzato essenzialmente a formare una classe dirigente che fosse adeguata alla gestione della macchina dello stato: nella nuova metropoli era necessario

¹ Università di Bari Aldo Moro; danielevittorio.piacente@uniba.it.

reimpostare l'intero sistema amministrativo e, in particolare, si avvertiva la necessità di inserire nella formazione dei funzionari imperiali insegnamenti di vario genere, primo fra tutti quello del diritto. Nel contempo si sentiva anche l'esigenza di rendere la neonata città di Costantinopoli esteticamente gradevole, attraverso l'abbellimento architettonico e il restauro degli edifici pubblici esistenti, ovvero la costruzione di nuovi. Ciò spiega anche la continua richiesta, nelle costituzioni imperiali, di personale tecnico di alta qualificazione professionale, che evidentemente in Oriente non era facilmente reperibile, in quanto tutte quelle competenze che in Occidente si erano acquisite e stratificate nel corso del tempo, a Costantinopoli dovevano essere create non solo *ex novo* ma anche molto rapidamente.

Tra gli edifici pubblici più significativi eretti da Costantino ci fu quello dedicato alla formazione superiore, l'Università; esso fu costruito in una zona che finora non è stata possibile identificare con certezza, ma dove certo insegnarono docenti di varie discipline. In una sua costituzione del 27 febbraio 425 Teodosio II, che molto probabilmente riprendeva una normativa già costantiniana, disponeva che i docenti nominati e stipendiati dall'amministrazione imperiale in nessun caso potessero dedicarsi all'insegnamento privato, sia pubblico, sia domestico, pena la decadenza dai privilegi in godimento, il rischio di una nota di biasimo e, al limite, anche l'espulsione dalla città. Peraltro la nomina di questi insegnanti era demandata ad un apposito ufficio del senato². Era inoltre interdetto ogni tipo di insegnamento pubblico impartito da altri maestri, anche se tenuto in luoghi diversi da quelli messi a disposizione dall'amministrazione: costoro dovevano solo limitarsi all'insegnamento privato presso le proprie dimore³. Attraverso non poche fonti conosciamo

² CTh. 6.21.1 (vd. *infra* nt. 6).

³ CTh. 14.9.3 (27 febbraio 425): Imp. Theod(osius) A. et Valentinianus caes. *Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur inlicite urbe cognoscat. Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos*

anche alcune delle discipline insegnate: il giovane Giuliano, ad esempio, cominciò a frequentare corsi di greco e di retorica⁴; vi si insegnava poi il diritto⁵ e la retorica latina⁶; ancora il Codice teodosiano⁷ ci fa intravedere che erano attivi insegnamenti di retorica, di filosofia, di giurisprudenza e di letteratura greca e latina.

E' naturale che tutto questo fervore nella didattica doveva essere supportato da un'adeguata disponibilità di materiale librario: tuttavia a Costantinopoli nel IV secolo esisteva probabilmente un'unica biblioteca pubblica, ma non sappiamo con quale dotazione di libri. In quella medesima epoca, invece, a Roma, culla della civiltà letteraria per tanti secoli, è quasi certo che, retaggio di un nobile passato, ci fossero ben ventotto biblioteche pubbliche, che però Ammiano Marcellino si rammaricava di vedere chiuse come tombe⁸. La vita culturale dell'impero,

docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. Dat. III kal. Mart. Constan(tino)p(oli) Theod(osio) A. XI et Valent(iniano) cons. Vd. anche SEECK 1876 (rist. 1983), 236.

⁴ Socr., *Hist. Eccl.* 3,1,b.

⁵ Anth. Pal., 9,660.

⁶ Hieron., *Chron.*; Auson., 16,2,4; Themist., *Orat.* 20,3.

⁷ CTh. 14.9.3 cit.; CTh. 6.21.1 (15 marzo 452): Imp. Theodosius A. et Val(entini)anus caes. Theofilo p(raefecto) u(rbi). *(Gram)maticos Graecos Helladium et Syrianum, Lati(num) Theofilum, sofistas Martinum et Maximum (et iu)ris peritum Leontium placuit honorari codici(llis) comitivae ordinis primi iam nunc a nostra ma(ies)tate perceptis, ita ut eorum qui sunt ex vicariis (dig)nitare potiantur. Qua in re quicumque alii ad id do(ctri)nae genus, quod unusquisque profitetur, ordinati (pro)dentur, si laudabilem in se probis moribus vit(am) esse monstraverint, si docendi peritiam fac(undi)amque dicendi, interpretandi subtilitatem, cop(iam) disserendi se habere patefecerint et coetu amp(lis)simo iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio, hi quoque, cum ad viginti annos observatione iug(i) ac sedulo docendi labore pervenerint, isdem, quibus praedicti viri, dignitatibus perfruantur.* Dat. id. Mart. Constantinopoli Theodosio Aug. XI et Valentiniano Caesare cons.

⁸ Amm., 14,6,18: *Quod cum ita sit, paucae domus studiorum seriis cultibus antea celebratae nunc ludibriis ignaviae torpentis exundant, vocali sonu, perflabili tinnitu fidium resultantes. Denique pro philosopho cantor et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur et bybliotheccis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis organa fabricantur hydraulica, et lyrae ad speciem carpentorum ingentes tibiaeque et histrionici gestus instrumenta non levia.* Vd. PARENTI 2006, 108 ss.

infatti, si svolgeva ormai quasi esclusivamente a Costantinopoli, dove confluivano i dotti del tempo attratti dalla possibilità di ottenere prebende e onori da parte dell'imperatore.

Costantino fu persona colta e sensibile alle varie forme di espressioni e attività culturali, poiché già da adolescente aveva frequentato studi letterari ed aveva sempre seguito con interesse l'insegnamento di filosofi e poeti, come da tradizione di famiglia, in quanto suo padre Costanzo Cloro aveva dato alla sua amministrazione una forte impronta culturale⁹.

Una testimonianza di particolare interesse sulla statura di Costantino come uomo di cultura, sia pure intrisa di retorica panegiristica, è quella che si ricava da Optaziano Porfirio, un dotto e raffinato poeta vissuto tra III e IV secolo. I suoi *carmina*, nei quali il personaggio centrale è naturalmente Costantino, in una sorta di prefazione epistolare in prosa, contengono una lettera di Optaziano a Costantino e, in risposta, una di Costantino ad Optaziano. Al paragrafo 6 della sua lettera Optaziano inneggia al suo imperatore, non solo per i grandi meriti conseguiti in guerra e in pace, ma anche per la sua particolare sensibilità alla poesia¹⁰. Optaziano, che aveva conosciuto l'esilio per motivi che non ci sono del tutto noti (ma forse si era reso responsabile di adulterio nonché di pratiche magiche) raccolse in un libretto i suoi carmi 'figurati' che si approfondono in appassionate esaltazioni del Cristianesimo e in ampie lodi dell'imperatore. Tale operazione gli valse un recupero di credibilità da parte di Costantino, che non solo gli restituì l'agibilità politica, ma gli concesse anche, nel breve

⁹ COSTABILE 2012³, 430 ss.

¹⁰ Opt. Porf., *Carm.* 1,6 (POLARA 2004, 48):*qui inter belli pacisque virtutes, inter triumphos et laureas, inter legum sanctiones et iura etiam Musis tibi familiaribus plaudis, ut inter tot divinae maiestatis insignia, quibus et invictus semper et primus es, huius etiam studii in te micet splendor egregius.* Polara, comunque, esprime dubbi sull'autenticità di queste due epistole che potrebbero invece essere solo esercitazioni scolastiche medioevali (POLARA 2004, 43-44); se anche così fosse le due lettere testimonierebbero che la fama di Costantino come uomo di cultura era giunta fino ad epoca più tarda. Comunque Gerolamo ci informa (*Chron. ad a.* 329) che Optaziano inviò dall'esilio a Costantino un *insigne volumen* per impetrare la grazia; Beda (*de arte metr.* 1,24), tuttavia, sosteneva che i versi di Optaziano erano pagani e dunque da non utilizzare.

lasso di tempo di circa quattro anni, la carica di amministratore della Campania, di proconsole dell'Acaia, dell'Asia, e prefetto di Roma per due volte.

Il suo principale avversario, Licinio, si era dimostrato un barbaro avverso alle lettere¹¹, per cui Costantino, come suo antagonista, brillava per qualità diametralmente opposte. Tra l'altro egli dichiarò di "preferire a tutti gli onori l'umile carica di stratego ateniese ed il modesto ricordo che di lui quella città aveva voluto scolpire nella pietra"¹². La sua intenzione, cioè, era quella di essere ricordato come il principe romano che più di altri aveva favorito il progresso delle lettere e delle discipline liberali¹³.

Si rivelano di particolare rilievo anche alcuni provvedimenti speciali di Costantino, in genere volti a riconfermare decisioni di imperatori precedenti. Se ne trova un esempio in una disposizione dell'imperatore del 321 (o 324), nella quale si confermano le esenzioni dai *munera civilia* di medici, grammatici e retori¹⁴ per le delicate funzioni cui tutti costoro assolvevano¹⁵: queste erano categorie professionali in prevalenza pagane, ma ciò non era in contrasto con la politica religiosa

¹¹ Aur. Vict., *Epit.* 41,8.

¹² Iulian, *Orat.* 1,8.

¹³ Aur. Vict., *Epit.* 41,14.

¹⁴ CTh. 13.3.1 (1 agosto 321/324): Imp. Constantinus A. ad Volusianum. *Medicos, grammaticos et professores alios litterarum innumeros esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos vexaverit, centum milia nummorum aereo inferat a magistratibus vel quinquennialibus exactus, ne ipsi hanc poenam sustineant, servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus consensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec summa haec exsolvitur, retinendo. Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus. Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentes vel domini vel tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos non cogimus.* P(ro)p(osita) kal. Aug. Sirmio Crispo et Constantino CC. cons.

¹⁵ Nella costituzione contenuta in CTh. 13.3.1 esiste un problema di datazione: i due Cesari Crispo e Costantino II, indicati nella *subscriptio*, erano già stati consoli nel 318 con Licinio e nel 320 con Costantino; ricoprirono poi, sempre insieme, il secondo e il terzo consolato rispettivamente nel 321 e nel 324. Sempre la *subscriptio*, inoltre, reca la data della pubblicazione avvenuta il 1° agosto a Sirmio, dove nel 324 l'imperatore Costantino non sembra aver soggiornato. SEECK 1919, 171 propende per l'anno 321. Vd. anche GERMINO 2004, 163 nt. 66; GERMINO 2003, 188 ss.; COPPOLA BISAZZA 2009, 3 ss.

dell'imperatore, che anzi mirava ad un lungimirante recupero e ad una necessaria integrazione dei "gentili" nel Cristianesimo, bensì costituiva anche un invito ai Cristiani a non respingere la cultura pagana ma farla propria ed assorbirla.

E' significativo che l'abbinamento tra le professioni del docente e del medico si mantenga costante nel corso del tempo¹⁶. Se ne ha un'attestazione nel libro 13.3 del *Codex Theodosianus*, intitolato *De medicis et professoribus*, che riunisce insieme diciannove diverse costituzioni emanate tra il 1° agosto 321 e il 13 luglio 428. Di queste disposizioni, nove riguardano i medici¹⁷ e quattro i professori¹⁸, le altre sei sono comuni alle due categorie¹⁹. Ai professori sono riservate prevalentemente due costituzioni²⁰, a cui possiamo aggiungere quella sui grammatici e gli oratori²¹ e quella sui filosofi²², mentre ai medici ne sono riservate cinque²³; una è comune alle due categorie²⁴.

Nel 326, con una nuova legge inserita nel Codice teodosiano, Costantino concesse le medesime immunità anche ai figli di queste categorie protette²⁵, e ancora alcuni anni dopo, nel 333, estese tali privilegi

¹⁶ PIACENTE 2013, 332 ss.

¹⁷ CTh. 13.3.2 (21 maggio 326), 13.3.4 (12 maggio 362), 13.3.8 (30 gennaio 370), 13.3.9 (10 marzo 370), 13.3.12 (14 settembre 379), 13.3.13 (22 gennaio 387), 13.3.14 (10 marzo 387), 13.3.15 (26 luglio 393), 13.3.19 (13 luglio 428).

¹⁸ CTh. 13.3.5 (17 giugno 362), 13.3.6 (11 gennaio 364), 13.3.7 (19 gennaio 369), 13.3.11 (23 maggio 376).

¹⁹ CTh. 13.3.1 (1 agosto 321/324), 13.3.3 (27 settembre 333), 13.3.10 (29 aprile 370), 13.3.16 (30 novembre 414), 13.3.17 (30 novembre 414), 13.3.18 (19 agosto 427).

²⁰ CI. 10.53.4 e 7 (anno 362).

²¹ CI. 10.53.2.

²² CI. 10.53.8 (anno 369).

²³ CI. 10.53.1, 5, 6 (anno 333), 9 (anno 370), 10 (anno 370).

²⁴ CI. 10.53.16 (anno 414).

²⁵ CTh. 13.3.2 (21 maggio 326): Idem A. ad Rufinum p(raefectum) p(raetori)o. *Archiatri omnes et ex archiatri ab universis muneribus curialium, senatorum et comitum perfectissimorumque muneribus et obsequiis, quae administratione perfunctis saepe mandantur, a praestationibus quoque publicis liberi immunesque permaneant nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur, quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. Huius autem indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire.* Dat. XII kal. Iun. Constantino A. VII et Constantio Caes. cons. Vd. GERMINO 2004, 92 ss.

anche alle loro mogli: è la prima volta che ciò avviene, ma è evidente che la *ratio* dell'estensione era diretta a facilitare da parte dei medici e professori l'adempimento dei loro doveri professionali²⁶. Nel Codice giustiniano tutte queste disposizioni vengono collocate in un'unica costituzione²⁷. Tecnicamente l'imperatore abroga le gravi limitazioni fissate da Antonino Pio ed ancora vigenti, parificando i diritti dei provinciali con quelli dei cittadini delle capitali, dove già dalla metà del II secolo i maestri non erano soggetti a restrizioni. Oltre ai grammatici, ai medici e ai retori, i *professores litterarum artium* comprendono i filosofi, ma non i giuristi, esclusi dall'immunità. Le immunità concesse da Costantino sono le più ampie fra le varie concessioni di tutti gli imperatori: il suo intento è evidentemente quello di favorire la più ampia diffusione della cultura.

Oltre alla propensione agli insegnamenti tradizionali di discipline umanistiche, Costantino incentivò gli insegnamenti professionali, fino ad allora pressoché ignorati nell'impero romano. In una lettera al Prefetto d'Italia, Felice, che nella fattispecie aveva giurisdizione anche sull'Africa²⁸, Costantino sollecita l'avviamento agli studi di architettura nelle province africane, addirittura anche attraverso l'elargizione di apposite borse di studio (*salarium competens*), di quanti più giovani fosse possibile²⁹.

²⁶ CTh. 13.3.3 (27 settembre 333): Idem A. ad populum. *Beneficia divorum retro principum confirmantes medicos et professores litterarum, uxores etiam et filios eorum ab omni functione et ab omnibus muneribus publicis vacare praecipimus nec ad militiam comprehendi neque hospites recipere nec ullo fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituunt.* P(ro)p(osita) V kal. Octob. Constan(tino)p(oli) Dalmatio et Zenofilo cons. Vd. PAVAN 1952, 20 ss.; GERMINO 2004, 173 ss.

²⁷ CI. 10.53.6pr.-1: Imp. Constantinus A. ad populum. *Medicos et maxime archiatros vel ex archiatis, grammaticos et professores alios litterarum una cum uxoribus et filiis nec non etiam rebus, quas in civitatibus suis possident, ab omni functione et ab omnibus muneribus civilibus vel publicis immunes esse praecipimus neque in provinciis hospites recipere nec ullo fungi munere nec ad iudicium deduci vel exhiberi vel iniuriam pati, ut, si quis eos vexaverit, poena arbitrio iudicis plectetur. 1. Mercedes etiam eorum et salaria reddi iubemus, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituunt.* PP. V k. Oct. Constantinopoli Dalmatio et Zenophilo cons. [a. 333].

²⁸ JONES, MARTINDALE, MORRIS 1971, 331.

²⁹ CTh. 13.4.1 (27 agosto 334?): Imp. Constantinus A. ad Felicem. *Architectis quam plurimis opus est; sed quia non sunt, sublimitas tua in provinciis Africanis ad hoc studium eos inpellat, qui*

E ancora, con una legge promulgata dopo la sua morte, ma quasi certamente da lui ispirata, volle incentivare con forza le professioni manuali, specie quelle utili all'edilizia, per creare competenze evidentemente molto rare o del tutto inesistenti nell'Oriente dell'impero: intonacatori, stuccatori, falegnami, scalpellini, pittori, intagliatori, mosaicisti, marmisti, argentatori, doratori, costruttori di pavimenti o di scale, veterinari, scultori, trapanatori di pietre e metalli preziosi, lavoratori del bronzo, del ferro, dell'avorio e del piombo, lastricatori di pavimenti, costruttori di specchi, vetrai, lavandai, stovigliai e pellicciai, erano soggetti per i quali era altresì prevista l'estensione dell'immunità dagli oneri pubblici³⁰. La richiesta di tali professionalità ritorna anche nel *Codex repetitae praelectionis*, segno evidente che il problema al tempo di Giustiniano non era stato ancora risolto³¹.

Un'altra costante preoccupazione dell'imperatore fu la difesa e la conservazione delle opere d'arte: venne istituito il *curator statuarum*, che si occupava della manutenzione delle sculture ed il centuriato *rerum nitentium* a tutela degli oggetti d'arte e dei monumenti pubblici. Appare singolare (ma va comunque ascritto a suo merito) che Costantino sia stato

ad annos ferme duodeviginti nati liberales litteras degustaverint. Quibus ut hoc gratum sit, tam ipsos quam eorum parentes ab his, quae personis iniungi solent, volumus esse immunes ipsisque qui discent salarium competens statui. P(ro)p(osita) VI kal. Sept. Karthagine Optato et Paulino cons. Vd. SEECK 1919, 182.

³⁰ CTh. 13.4.2 = CI. 10.66.1 (2 agosto 337): Idem A. ad Maximum p(raefectum) p(retori)o. *Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit adcommoandum; quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. Dat. III non. Aug. Feliciano et Titiano cons. Segue l'elenco di trentacinque professioni: architecti, medici, mulomedici, pictores, statuarii, marmorarii, laquearii, lapidarii, quadratarii, sculptores, musivarii, deauratores, albarii, argentarii, barbaricarii, diatretarii, aerarii, fusores, tignarii, structores, scansores, intestinarii, ferrarii, blattarii, tessellarii, aquae libratores, figuli, aurifices, vitriarii, plumbarii, specularii, eburarii, pelliones, carpentarii, fullones.*

³¹ Dei suddetti aspetti si è parlato anche alla XV Settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici dedicata a "La svolta di Costantino" e organizzata dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell'Università di Bari Aldo Moro presso il Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant'Angelo (FG) nel settembre 2012. Vd. anche GERMINO 2003, 245-246.

costretto a 'difendere' e a recuperare restaurandole anche opere d'arte di origine pagana che non aveva potuto eliminare.

Appare interessante la testimonianza che anche i figli di Costantino, in particolare Costanzo e Costante, proseguendo nella politica culturale del padre, solleccarono i costruttori di macchine, i geometri, gli architetti e gli idrologi ad insegnare il mestiere ad altri, allargando così ancora di più il novero delle categorie di lavoratori esentati dai *munera civilia*³².

BIBLIOGRAFIA

- COPPOLA BISAZZA, G. 2009. *Intellettuali e potere nella tarda antichità*. Lezione tenuta presso la sede napoletana dell'Associazione di Studi Tardoantichi.
- COSTABILE, F. 2012³. *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria.
- GERMINO, E. 2003. *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in SDHI, 69, 185-246.
- GERMINO, E. 2004. *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'apostata*, Napoli.
- JONES, A.H.M., MARTINDALE, J.R., MORRIS, J. 1971. *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I (A.D. 260-395), Cambridge.
- PARENTI, M. 2006. *L'assassinio di Giulio Cesare. Una storia di popolo nella Roma antica*, Milano.
- PAVAN, M. 1952. *La crisi della scuola nel IV secolo d.C.*, Bari.
- PIACENTE, D.V. 2013. *L'idoneità all'insegnamento nell'impero romano*, in SDHI 79, 325-340.
- PLISECKA, A. 2012. *'Tabula picta'. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova.

³² CTh. 13.4.3 = CI. 10.66.2 (6 luglio 344): Impp. Constantius et Constans AA. ad Leontium p(raefectum) p(raetori)o. *Mechanicos et geometras et architectos, qui divisiones partium omnium incisionesque servant mensuris et institutis operam fabricationi(bus) stringunt, et eos, qui aquarum inventos ductus et modos docili libratione ostendunt, in par studium docendi adque discendi nostro sermone perpellimus (CI.: compellimus). Itaque immunitatibus gaudeant et suscipiant docendos qui docere sufficiunt*. Dat. prid. non. Iul. Leontio et Sallustio cons. Da ultimo vd. PLISECKA 2012, 56 ss. e bibliografia ivi citata.

- POLARA, G. (a cura di) 2004. *Carmi di Publilio Optaziano Porfirio*, Torino.
- SEECK, O. 1876 (rist. Frankfurt am Main 1983). *Notitia Dignitatum. Accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et latercula provinciarum*, Mainz.
- SEECK, O. 1919. *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr., Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart.